

BASILEA 3: MODELLI INTERNI PER IL RISCHIO DI CREDITO

A partire dal 1° gennaio 2014 sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.

Il Gruppo, allo scopo di adeguarsi alle nuove regole previste da Basilea 3, ha intrapreso adeguate iniziative progettuali, ampliando gli obiettivi del Progetto Basilea 2, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e i connessi sistemi di gestione dei rischi.

Relativamente al rischio di credito, la normativa di vigilanza prevede due metodi di calcolo del requisito patrimoniale: il metodo Standardizzato e il metodo dei rating interni (IRB, Internal Rating Based), in cui le ponderazioni di rischio sono funzione delle valutazioni che le banche effettuano internamente sui debitori. Il metodo dei rating interni è a sua volta suddiviso in un IRB di base (Foundation Internal Rating Based – FIRB) e un IRB avanzato (Advanced Internal Rating Based – AIRB), differenziati in relazione ai parametri di rischio che le banche devono stimare; nel metodo di base le banche utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio, mentre nel metodo avanzato anche questi ultimi sono stimati internamente.

La situazione al 31 dicembre 2019 è rappresentata nella tabella seguente:

Portafoglio	PD – tipo modello	LGD – tipo modello	EAD – tipo modello	Status
Corporate ⁽¹⁾	Default model	Workout model	CCF/ K factor model	FIRB autorizzata da dicembre 2009, AIRB LGD autorizzato da dicembre 2010, EAD autorizzato da settembre 2017
Specialised Lending	Modelli simulativi	Modelli simulativi	Parametri regolamentari	AIRB autorizzato da giugno 2012
Retail ⁽²⁾	Default model	Workout model	CCF/ K factor model	PD ed LGD Mutui Retail autorizzato da giugno 2010, IRB Retail da settembre 2018
SME Retail ⁽³⁾	Default model	Workout model	CCF/ K factor model	AIRB autorizzato da dicembre 2012
Banche ⁽⁴⁾	Default model	Modello di mercato	Parametri regolamentari	AIRB autorizzato da giugno 2017
Enti Pubblici ⁽⁴⁾	Default model (Comuni e Province) Shadow model (Regioni)	Workout model	Parametri regolamentari	AIRB autorizzato da giugno 2017

1) Intesa Sanpaolo autorizzata FIRB dal dicembre 2008, LGD AIRB dal dicembre 2010 e AIRB dal 2017 (autorizzazione modello EAD). Banca IMI (2012), ISP Ireland (2010), VUB (2010), Banka Intesa dd (2017), ISP Luxembourg (2017). Dal 2017 il modello Corporate è utilizzato anche per calcolare il rischio sul portafoglio Equity di Banking book con LGD 65%/90%

2) L'autorizzazione del modello IRB Retail ricevuta nel 2018 ha rappresentato un model change per la componente Mutui Retail, già autorizzata nel 2010, e una nuova validazione per la componente Other Retail. VUB autorizzata da giugno 2012 con riferimento ai modelli PD e LGD Mutui Retail

3) VUB autorizzata da giugno 2014

4) Intesa Sanpaolo e Banca IMI autorizzate dal 2017

Per quanto riguarda il rischio di credito, la copertura con i modelli interni dei portafogli delle banche incluse nel perimetro italiano è completata. Per questa ragione, le attività a piano per i prossimi anni saranno volte a raggiungere gli obiettivi della c.d. «IRB regulatory roadmap», focalizzata sull'update e ristima dei modelli al fine di aggiornare periodicamente le serie storiche, recepire le recenti disposizioni normative (e.g. EBA Guidelines, nuova definizione di default, TRIM guide to internal models) e implementare le misure correttive imposte nell'ambito dei provvedimenti autorizzativi.

Relativamente al perimetro delle Partecipate Estere, gli impegni a piano per i prossimi anni prevedono principalmente la prima adozione - c.d. roll-out - dei modelli interni per il rischio di credito. Per le partecipate slovena Intesa Sanpaolo Bank e slovacca VUB, le attività saranno concentrate anche sull'aggiornamento e ristima dei modelli ad oggi già validati dal Supervisor.

Alcune esposizioni, oggetto di richiesta di autorizzazione all'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, non sono ricomprese nel piano di adozione dei metodi avanzati. Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie: esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali; esposizioni nei confronti del Gruppo bancario di appartenenza; esposizioni riferite a unità operative minori e classi di esposizioni non rilevanti in termini di dimensioni e rischiosità (rientrano in questa categoria i crediti verso le società finanziarie non bancarie - Non Bank Financial Institutions).